

⁷ Cass. pen., Sez. III, 8 febbraio 2019, n. 6270, che ha ritenuto legittimo l'operato del Pubblico Ministero che per il medesimo fatto materiale dapprima provvedeva ad iscrivere la *notitiae criminis* quale integrativa del reato di "deposito incontrollato di rifiuti", e successivamente, in seguito a nuove emergenze processuali, iscriveva un nuovo procedimento in cui veniva contestato oltre che la fattispecie contravvenzionale poc'anzi menzionata, anche il reato di "inquinamento ambientale". In particolare, la sentenza in esame ha ritenuto di escludere che nel caso di specie "il fatto contestato nel procedimento (OMISSIS), sia lo stesso di quello ascritto nel procedimento poi riunito, non solo perché la fattispecie contestata in quest'ultimo procedimento è scaturita dall'emersione di ulteriori elementi di indagine, ma soprattutto perché il delitto di inquinamento ambientale presenta una differente e maggiore latitudine applicativa rispetto alla contravvenzione di cui al D.lgs. n. 156 del 2006. art. 256". La Suprema Corte ha ritenuto corretta la decisione dei Giudici del Tribunale del Riesame, i quali rilevavano "che l'iscrizione del procedimento per il reato di cui all'art 425-bis c.p.p., riunito al precedente procedimento n. (OMISSIS), rendeva utilizzabile l'atto assunto nell'ambito delle indagini volte a individuare il predetto reato, che, stante la diversa oggettività giuridica, concorre con quello (deposito incontrollato di rifiuti) originariamente ascritto nel primo procedimento a carico dei ricorrenti".